Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2021
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Disegno

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)»

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale[1],
esaminata l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» depositata il 27 novembre 2019[2],
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 2021[3],

decreta:

Art. 1

[1] L'iniziativa popolare del 27 novembre 2019 «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

[2] L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74a Politica climatica

[1] Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e delle ripercussioni del cambiamento climatico.

[2] Per quanto in Svizzera continuino a verificarsi emissioni di gas serra causate dall'uomo, al più tardi dal 2050 il loro impatto sul clima deve essere durevolmente neutralizzato mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri.

[3] Dal 2050 in Svizzera non sono più messi in circolazione combustibili e carburanti fossili. Sono ammesse eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili, per quanto pozzi di assorbimento di gas serra sicuri situati in Svizzera ne neutralizzino durevolmente l'impatto sul clima.

1 RS **101**
2 FF **2019** 7142
3 FF **2021** 1972

4 La politica climatica è volta a un rafforzamento dell'economia e alla sostenibilità sociale e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere l'innovazione e la tecnologia.

Art. 197 n. 12[4]

12. Disposizioni transitorie dell'art. 74a (politica climatica)

1 La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 74*a* entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

2 La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina inoltre gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso.

Art. 2

1 Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del ... sulla politica climatica), secondo la procedura di cui all'articolo 139*b* della Costituzione federale.

2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.